



Atto n. **408** Seduta del **02/10/2025**

Classificazione **8.4** Fascicolo **N.235/2025**

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO **INDIRIZZI PER LA DIVERSIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "RICCIONE MARE D'INVERNO" 2025/2026.**

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **due** del mese di **Ottobre** alle ore **14:59** in seguito a convocazione scritta, si è riunita la Giunta Comunale con modalità ibrida ai sensi del vigente Regolamento della Giunta Comunale del Comune di Riccione, approvato con atto C.C. n. 20 del 21.04.2022.

All'inizio della discussione dell'argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti:

TITOLO	NOMINATIVO	PRESENZA
Sindaco	ANGELINI DANIELA	Pres. (in sede comunale)
Vice Sindaco	VILLA SANDRA	Pres. (in sede comunale)
Assessore	CAPOCASA ORESTE	Ass. G.
Assessore	GUIDI MATTIA	Ass. G.
Assessore	IMOLA SIMONE	Pres. (in videoconferenza)
Assessore	ANDRUCCIOLI CHRISTIAN	Pres. (in sede comunale)
Assessore	NICOLARDI ALESSANDRO	Pres. (in videoconferenza)
Assessore	ZOFFOLI ADELE MARINA	Pres. (in sede comunale)

Presiede il Sindaco **Daniela Angelini**.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs.18.8.00 n. 267) il Segretario Comunale **Giuseppina Massara**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera numero 460, predisposta in data 23/09/2025 dal Settore "Settore 5 - Governo sostenibile del Territorio - Urbanistica - SUE - SUAP - Ambiente - Rigenerazione Urbana" - Servizio "Servizio Attività Economiche" (Proponente: Sindaco ANGELINI DANIELA);

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica / contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, allegati parti integranti e sostanziali del presente atto, firmati digitalmente:

- Responsabile Servizio interessato, TECLA MAMBELLI, in data 29/09/2025: Parere Favorevole;
- Responsabile di Ragioneria, CINZIA FARINELLI, in data 30/09/2025: Parere Favorevole;

Visto l'art. 4 del regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale del Comune di Riccione, approvato con atto C.C. n. 20 del 21.04.2022;

Relaziona il Sindaco Daniela Angelini;

Con voti favorevoli unanimi espressi da parte dei componenti del suddetto organo collegiale presenti in sede per alzata di mano e per quelli collegati in videoconferenza per appello nominale;

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di deliberazione.

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi da parte dei componenti del suddetto organo collegiale presenti in sede per alzata di mano e per quelli collegati in videoconferenza per appello nominale;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Documenti allegati parti integranti e sostanziali del presente atto, firmati digitalmente:

- Pareri di regolarità Tecnico/Contabile.

Proposta di Giunta Comunale numero 460 del 23/09/2025.

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA DIVERSIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "RICCIONE MARE D'INVERNO" 2025/2026.

INDIRIZZI PER LA DIVERSIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "RICCIONE MARE D'INVERNO" 2025/2026.

Premesso che, la Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 4 s.m.i. " Ordinamento turistico regionale - sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica" all'art. 4, riconosce ai Comuni la competenza e la valorizzazione dell'economia turistica del proprio territorio e che nell'ambito di tali funzioni i Comuni:

1. assicurano i servizi turistici di base relativi all'accoglienza, che comprende in particolare l'assistenza ai turisti e l'informazione a carattere locale;
2. organizzano o partecipano a manifestazioni di intrattenimento o altre iniziative di animazione e promozione turistica di interesse locale. A tal fine possono avvalersi anche delle Pro Loco e di altri organismi operativi sul territorio;

Vista la L.R. 9/02 s.m.i. ad oggetto "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art.1, comma 9 dell'Ordinanza Balneare Regionale n.1/2019 che prevede la possibilità per i Comuni di incrementare la qualità dell'offerta turistica;

Richiamata, in particolare, l'ordinanza balneare n.1/2025 del Comune di Riccione approvata con Determina Dirigenziale n. 555 del 14/04/2025, esecutiva, integrativa della citata Ordinanza Balneare regionale n.1/2019 - con la quale vengono adottate disposizioni valide ed applicabili sul tratto arenile ricompreso nel territorio del Comune di Riccione;

Dato atto che questa Amministrazione Comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 19.09.2024, approvava il "regolamento per la disciplina dei dehors" contenente specifici indirizzi per assicurare la fruibilità dello spazio pubblico, consentendo occupazioni temporanee con dehors, che tuttavia non trova applicazione sulla porzione di territorio Comunale costituito dall'arenile e dal lungomare, in quanto la stessa verrà disciplinata dal nuovo Piano dell'Arenile in corso di predisposizione, e dal Porto;

Viste le delibere di Giunta Comunale n. 428/2024 e n. 162/2025 ad oggetto "Dehors: Disposizioni attuative";

Richiamato l'art. 6, comma 1, lettera e-bis) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, modificato dall'art. 10 comma 1 lettera c) della legge n. 120 del 2020, in

forza del quale sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo *“le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’Amministrazione Comunale”*;

Visto l'art. 9-ter, comma 5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 in forza del quale *“ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991 non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380”*;

Visto, inoltre, il D.L. 23 settembre 2022 n. 144, *“Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175, in particolare l'art. 40 *“Ulteriori disposizioni a sostegno delle imprese”*, in cui è previsto che *“l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9-ter, comma 5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 31 dicembre 2023, salva disdetta da parte dell'interessato”*;

Preso atto che con Legge 16 dicembre 2024 n. 193 recante *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”*, **è stato prorogato al 31/12/2025, il regime straordinario di occupazione suolo pubblico** a favore delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e che, conseguentemente, fino a detta data **è prorogata** l'efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni rilasciate, posticipando la possibilità – per i pubblici esercizi titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico – di posare arredi e strutture in opera temporaneamente **senza previa autorizzazione** di cui agli artt. 21 e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 2004), su **vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico**.

Dato atto che trattasi di disposizioni che consentono, in via temporanea, ai fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, agli esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti destinatari delle disposizioni in esame, di effettuare la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni:

- senza la necessità di ottenere le autorizzazioni delle competenti Soprintendenze dei Beni culturali e paesaggistiche di cui agli articoli 21 e 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004;
- disapplicando il limite temporale dei 180 giorni per le opere stagionali previsto dall'art. 6, comma 1, lett. e-bis) del TU edilizia (DPR 380/2001). Detta norma, si rammenta, consente di eseguire senza alcun titolo abilitativo opere stagionali o dirette a soddisfare obiettive

esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'Amministrazione Comunale;

Considerato che questa Amministrazione ha promosso negli ultimi anni atti di pianificazione volti a promuovere interventi finalizzati al miglioramento, al rinnovamento ed alla diversificazione dell'offerta turistica, la quale ha costituito - e costituisce tutt'oggi - il cardine dell'economia cittadina ed un modello di riferimento turistico apprezzato a livello nazionale e internazionale e che pertanto è interesse della città favorire lo sviluppo del settore turistico;

Preso atto che l'Amministrazione Comunale, in considerazione del riscontro positivo delle precedenti edizioni, intende valorizzare e promuovere, anche per la stagione inverno-primavera 2025/2026, il lungomare e le spiagge dell'arenile comunale attraverso la realizzazione di eventi a carattere ludico-sportivo, culturali e di intrattenimento volti a perseguire l'obiettivo di una progressiva diversificazione turistica;

Ritenuto pertanto opportuno prevedere la possibilità, ai titolari dei pubblici esercizi nonché a quelli posti all'interno delle strutture ricettive alberghiere, che intendono aderire alla manifestazione "Riccione Mare d'inverno 2025-2026" di ampliare o avere in concessione nuovi spazi sul Lungomare, sull'arenile, al Porto e nelle aree del territorio Comunale in cui non si applica la disciplina del Regolamento sui dehors, al fine di ottimizzare la potenziale offerta del servizio;

Considerato che con suddetta manifestazione il Comune di Riccione intende promuovere, valorizzare, diversificare ed implementare l'offerta turistica del nostro territorio, come sopra specificato con iniziative integrate proposte da privati che possono prevedere la posa temporanea di arredi e strutture leggere in cui svolgere tali eventi;

Dato atto che trattasi di manifestazione in stretta correlazione con gli obiettivi strategici e i programmi che quest'Amministrazione Comunale intende perseguire durante il proprio mandato;

Dato atto che il Disegno di Legge (DDL) annuale per il mercato e la concorrenza 2025 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 giugno 2025;

Nelle more di una eventuale ulteriore estensione a tutto il 2026, per effetto della prossima Legge concorrenza, di suddetto regime di esenzione;

VISTO il D.P.R. n. 31 del 13.02.2017 Allegato A (di cui all'art. 2 comma 1) il quale identifica gli interventi ed opere vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica ed in particolare il punto A.16 riferito a "occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare";

Ritenuto opportuno pertanto consentire ai titolari di pubblici esercizi e/o di stabilimenti balneari di effettuare, sul Lungomare, sull'arenile e al Porto (nelle porzioni di territorio Comunale in cui non si applica la disciplina dei dehors) la posa in opera temporanea di strutture leggere ed elementi di arredo, mediante concessione di nuovi spazi o ampliamento delle superfici di suolo pubblico autorizzate, in deroga al limite della superficie espressa nel provvedimento di concessione di suolo pubblico, fino alla durata della manifestazione, ovvero per un massimo di 120 giorni se assoggettati ad autorizzazione paesaggistica;

Ravvisata la necessità di predisporre, quale fase successiva all'adozione del presente atto, apposito avviso pubblico che sarà denominato "Riccione Mare d'Inverno 2025-2026" all'interno della programmazione degli eventi turistici del Comune di Riccione per le stagioni inverno-primavera 2025-2026, per reperire, da parte degli operatori balneari, le manifestazioni d'interesse volte a definire il programma delle iniziative e delle attività che i medesimi intenderanno promuovere e che, per valenza architettonica, innovazione e attualità turistica, rappresentano il marketing territoriale del programma di diversificazione dell'offerta turistica 2025/2026, con conclusione al 31 maggio 2026 per il lungomare e con l'inizio della stagione balneare estiva per la zona dell'arenile, come stabilito da apposita ordinanza balneare regionale;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra rappresentato, prevedere la possibilità, per i pubblici esercizi che intendono aderire alla manifestazione "Mare d'inverno 2025-2026" di ampliare o avere in concessione nuovi spazi sul Lungomare, sull'arenile, al Porto e nelle aree del territorio Comunale in cui non si applica la disciplina dei dehors, al fine di ottimizzare la potenziale offerta del servizio, nei limiti e alle condizioni di seguito riportate:

a) sia consentito, l'ampliamento delle superfici anche di suolo pubblico, in deroga al limite della superficie espressa nella licenza/scia o nel provvedimento di concessione demaniale. L'ampliamento potrà avvenire su area attigua a quella abitualmente concessa o qualora ciò non sia possibile potrà essere eccezionalmente consentita l'occupazione di aree "nelle immediate vicinanze" anche in caso di nuova concessione. Nel caso di occupazione di area già in concessione ad altro titolare o nella disponibilità dell'Ente, purché nelle immediate vicinanze, occorrerà allegare accordo in carta semplice fra le parti in cui siano chiaramente individuati i periodi di possibile utilizzo da parte di chi non è diretto titolare o concessionario;

b) l'installazione temporanea, purché funzionali all'attività, di elementi facilmente amovibili, quali: tavolini, sedute, tende, pedane, paratie laterali, frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, dovranno essere prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo facilmente smontabili e/o retrattili da utilizzare esclusivamente per il riparo dagli agenti atmosferici nonché chiusure verticali in vetro non dovranno essere stabilmente infisse al suolo e facilmente rimovibili;

c) la posa di arredi e strutture leggere e l'occupazione di suolo pubblico non potrà essere di durata superiore a 120 giorni, complessivi di installazione e disinstallazione, per gli interventi che abbiano rilievo paesaggistico nel rispetto del punto A.16 dell'allegato A al DPR 31/2017, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e-bis) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380.

Entro tale termine tutte le attrezzature/strutture amovibili oggetto della presente deliberazione devono essere completamente rimosse con ripristino dello stato dei luoghi;

d) l'applicazione o l'eventuale esenzione, ove prevista, del pagamento del Canone Unico Patrimoniale è rinviata al competente Settore 2 - Risorse Finanziarie - Risorse Umane - Società Partecipate - Patrimonio - Demanio, mentre il canone demaniale per la parte ampliata non può essere esentato così come disposto dall'art. 16 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione;

Ritenuto inoltre opportuno prevedere :

A. per le attività NON situate sul demanio, in particolare i pubblici esercizi, i gazebo adibiti all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande siti sul Lungomare della Repubblica, la presentazione dell'istanza di occupazione del suolo pubblico a mezzo portale telematico "impresainungiorno.gov.it" con allegato un documento di identità del richiedente, una planimetria dell'area oggetto di occupazione con le relative dimensioni e descrizione delle attrezzature utilizzate, fotografie dell'area oggetto d'istanza ed asseverazioni che attestino la conformità:

- ☐ alle norme contenute nel Codice della Strada;
- ☐ alle norme in materia di abbattimento barriere architettoniche;
- ☐ al rispetto dell'accessibilità degli ingressi delle abitazioni, degli esercizi commerciali e delle vetrine di altre attività, lasciando sempre libero lo spazio per il transito dei pedoni
- ☐ a quanto disposto ai precedenti punti b), c);

B. per le attività situate sul demanio, in particolare i pubblici esercizi e gli stabilimenti balneari, la partecipazione all'avviso pubblico denominato "Riccione Mare d'Inverno 2025-2026", deve avvenire mediante **manifestazione di interesse** secondo i criteri stabiliti dal bando, purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- ☐ rispetto delle norme contenute nel Codice della Navigazione.
- ☐ rispetto delle norme in materia di abbattimento barriere architettoniche;

Valutato di applicare principi omogenei nella gestione del territorio cittadino, estendendo i criteri seguiti nella regolamentazione delle occupazioni di suoli pubblici di titolarità Comunale a tutti gli spazi destinati alla pubblica fruizione e quindi anche alle aree demaniali marittime e portuali;

Ritenuto altresì consentire l'apertura di tutte le attività aventi autorizzazione stagionale limitatamente al periodo della manifestazione previa comunicazione al Servizio Attività Economiche;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 19.12.2024 i.e. avente ad oggetto "Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2025-2027 - testo coordinato con nota di aggiornamento"

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 19.12.2024 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e Art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011)”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 09/01/2025 immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 art.169 Tuel D.Lgs 267/2000 – Risorse Finanziarie”;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 31/3/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, successivamente modificato con Delibera di Giunta n. 248 del 5/6/2025;

Verificate, ai fini dell'espressione del Parere di Regolarità Tecnica, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, dandone qui formalizzazione con la sottoscrizione del presente atto;

Visto il parere di regolarità contabile rilasciato ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni dal responsabile del Servizio Bilancio;

PROPONE

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto, che questa Amministrazione Comunale, per la stagione invernale 2025/2026, intende istituire una manifestazione denominata “Riccione Mare d'Inverno 2025-2026” nell'ambito del palinsesto degli eventi promossi dal Settore Turismo, anche attraverso la partecipazione all'avviso pubblico denominato “Riccione Mare d'Inverno 2025-2026”;
3. Sia consentito ai pubblici esercizi nonché a quelli posti all'interno delle strutture ricettive alberghiere, esclusi dalla perimetrazione del Regolamento dei Dehors, di poter effettuare la posa di arredi e strutture leggere e avere in concessione di nuovi spazi, in deroga al limite della superficie espressa nella licenza/scia o nel provvedimento di concessione demaniale con la seguente modalità:

A. Per le attività NON situate sul demanio e NON rientranti nella disciplina del regolamento dei dehors

Presentazione dell'istanza di occupazione del suolo pubblico a mezzo portale telematico “impresainungiorno.gov.it” con allegato un documento di identità del richiedente, una planimetria dell'area oggetto di occupazione con le relative dimensioni e descrizione delle attrezzature utilizzate, fotografie dell'area oggetto d'istanza ed asseverazioni che attestino la conformità:

- alle norme contenute nel Codice della Strada;
- alle norme in materia di abbattimento barriere architettoniche;

- al rispetto dell'accessibilità degli ingressi delle abitazioni, degli esercizi commerciali e delle vetrine di altre attività, lasciando sempre libero lo spazio per il transito dei pedoni
- a quanto disposto ai precedenti punti b), c);

B. Per le attività situate sul demanio:

Partecipazione all'avviso pubblico denominato "RICCIONE MARE D'INVERNO 2025-2026", mediante manifestazione di interesse secondo i criteri stabiliti dal bando, purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- rispetto delle norme contenute nel Codice della Navigazione.
- rispetto delle norme in materia di abbattimento barriere architettoniche;

4. l'ampliamento delle superfici anche di suolo pubblico potrà avvenire su area attigua a quella abitualmente concessa o qualora ciò non sia possibile potrà essere eccezionalmente consentita l'occupazione di area "nelle immediate vicinanze" anche in caso di nuova concessione. Nel caso di occupazione di area già in concessione ad altro titolare o nella disponibilità dell'Ente, purché nelle immediate vicinanze, occorrerà allegare accordo in carta semplice fra le parti in cui siano chiaramente individuati i periodi di possibile utilizzo da parte di chi non è diretto titolare o concessionario;
5. ai soli titolari di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, anche in riferimento ai gazebo adibiti all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande site sul Lungomare sia consentita la posa in opera temporanea, purché funzionali all'attività, di installazioni costituite da elementi facilmente amovibili di tavolini, sedute, tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo facilmente smontabili e/o retrattili da utilizzare esclusivamente per il riparo dagli agenti atmosferici nonché chiusure verticali in vetro non stabilmente infisse al suolo e facilmente rimovibili;
6. l'occupazione di suolo pubblico non potrà essere di durata superiore al termine dell'evento fissato al 31 maggio 2026 **per il lungomare** e all'inizio della stagione balneare estiva (come definito da apposita ordinanza balneare regionale) **per l'arenile**, comprensiva dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e-bis) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, con un massimo di 120 giorni complessivi per gli interventi che abbiano rilievo paesaggistico nel rispetto del punto A.16 dell'allegato A al DPR 31/2017;
7. entro i termini riportati al punto precedente tutte le attrezzature/strutture amovibili oggetto della presente deliberazione devono essere completamente rimosse con ripristino dello stato dei luoghi;
8. l'applicazione o l'eventuale esenzione, ove prevista, del pagamento del Canone Unico Patrimoniale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 14

aprile 2021 e ss.mm.ii., è rinviata al competente Settore 2 - Risorse Finanziarie - Risorse Umane - Società Partecipate - Patrimonio - Demanio;

9. il canone demaniale per la parte ampliata non può essere esentato così come disposto dall'art. 16 del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione;
10. di approvare nell'ambito della valorizzazione e promozione delle spiagge dell'arenile Comunale la realizzazione della manifestazione "Riccione Mare d'Inverno 2025-2026";
11. di demandare all'ufficio Demanio Marittimo, la predisposizione degli atti conseguenti e necessari alla realizzazione della manifestazione "Riccione Mare d'Inverno 2025-2026" (avviso pubblico per manifestazione d'interesse e relativa istanza di adesione per nuovi spazi o ampliamento da parte dei pubblici esercizi situati sul demanio marittimo), garantendo alla stessa la massima pubblicità;
12. di dare atto che tale disciplina si applica, fatta salva la normativa specifica di settore, anche sulle aree demaniali marittime e portuali;
13. di consentire l'apertura a tutte le attività aventi autorizzazione stagionale limitatamente al periodo della manifestazione previa comunicazione alle Attività Economiche;
14. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la dirigente arch. Tecla Mambelli la quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;
15. di dare atto che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;
16. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale Comunale, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;
17. di trasmettere copia del presente provvedimento ai seguenti settori :

Settore 2 - Risorse Finanziarie - Risorse Umane - Società Partecipate – Patrimonio - Demanio

- Servizio Tributi
- Servizio Patrimonio
- Servizio Demanio Marittimo

Settore 4 - Turismo - Sport - Cultura

Settore 5 - Governo sostenibile del Territorio - Urbanistica - SUE - SUAP - Ambiente - Rigenerazione Urbana

- Servizio Attività Economiche
- Servizio Rigenerazione Urbana
- Servizio Edilizia Privata - Sportello Unico Edilizia Residenziale e Produttiva

Settore 6 - Lavori Pubblici e Infrastrutture

- Servizio Traffico, Segnaletica e Parcheggi

Settore 7 - Polizia Locale e Sicurezza Urbana

18. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL SINDACO
DANIELA ANGELINI
(Documento Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPINA MASSARA
(Documento Firmato Digitalmente)